

**COMUNE DI INDUNO OLONA**

Provincia di Varese

\*\*\*\*\*

SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

**DETERMINAZIONE N. 293 / 2024**

**DEL 03/09/2024**

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DI PARTE STABILE DI CUI ALL'ART. 79 COMMA 1 C.C.N.L. 16/11/2022 PER L'ANNO 2024**

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

VISTE la Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026" e la Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026”;

PREMESSO CHE:

- in data 22.01.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003;
- l'art. 31 del suddetto C.C.N.L. stabilisce che l'Ente determina annualmente le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 31, commi 1 e 2, vengono definite in un unico fondo;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004 non è materia soggetta a contrattazione ma è rimessa alla potestà dell'amministrazione, nei limiti di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalle leggi vigenti in materia;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;
- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

Visto l'art. 67 comma 1 del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 del 21/05/2018 che dispone "A decorrere dall'anno 2018, il Fondo delle risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del C.C.N.L. del 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle

progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 3, comma 4, lettere b) e c) del C.C.N.L. del 22/01/2004.” e che tale unico importo consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

Visto l'art. 79 comma 1 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/11/2022 ai sensi del quale “la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67 comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d) e) f) g) del C.C.N.L. del 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

Richiamato l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75, ai sensi del quale, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Richiamata la Determinazione n. 316 del 22.11.2016 di costituzione del Fondo delle Risorse aventi carattere di certezza stabilità e continuità per l'anno 2016;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 07.12.2016 di determinazione delle risorse variabili per l'anno 2016;

Richiamata la Determinazione n. 374 del 11.12.2018 nella quale veniva quantificato, al solo fine della determinazione del tetto di spesa per l'anno 2016 in € 147.156,00 il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016;

Considerato che nel trattamento accessorio di cui al citato art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017, secondo consolidata giurisprudenza (Deliberazione n. 26/2014 Corte dei Conti Sezione Autonomie, Deliberazione n. 100/2017 Corte dei Conti Sezione Regionale dell'Emilia Romagna, Deliberazione n. 54/2018 Corte dei Conti Sezione Regionale della Lombardia) rientrano non soltanto il Fondo generale delle Risorse Decentrate ma anche le retribuzioni di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale ed anche il fondo del lavoro straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999 e più in generale tutte le risorse stanziare in bilancio destinate al trattamento accessorio del personale dipendente;

Considerato che l'art. 67 comma 2 lettera a) del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 dispone che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente C.C.N.L. in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 ed a valere dall'anno 2019 che viene quantificato in euro 3.411,20;

CONSIDERATO che l'art. 67 comma 2 lettera b) del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 dispone che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data e che è quantificato in € 2.546,95;

CONSIDERATO che, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. 21.05.2018, le risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettere a) e b) quantificate complessivamente in € 5.958,15 risultano fuori dal limite di cui al citato art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017;

Richiamate integralmente la Determinazione n. 297 del 12/09/2023 e le Deliberazione n. 121 del 03/10/2023 di costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate, sia di parte fissa che di parte variabile, che costituiscono la base di calcolo per l'annualità 2024;

Considerato che in relazione all'annualità 2023 e seguenti il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022 prevede specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate di natura obbligatoria e non soggetti a valutazione, ed in particolare:

- art. 79 comma 1 lett. b), incremento di € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018; tale incremento pro capite deve essere computato per ogni destinatario del CCNL presente a tale data, anche se a tempo parziale o a tempo determinato (v. parere ARAN CFL 45) e che viene quantificato in € 3.211,00;
- art. 79 comma 1 lett. d), differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, alla data di entrata in vigore del CCNL 2019-2021, individuata da ARAN nel 1/1/2021 (parere ARAN CFL 174, vedi allegato b) quantificato in € 1.487,20;
- art. 67 comma 1-bis – quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, per ogni dipendente in cat. giuridica B3 e D3 in servizio all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, cioè al 1 aprile 2023 (v. parere ARAN CFL175) quantificato in € 380,25;

Rilevato pertanto che si rende necessario approvare in via provvisoria il Fondo risorse decentrate, parte stabile, per l'anno 2024, al fine di legittimare l'erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità mensile, dando atto che le risorse così determinate come da allegato a) al presente provvedimento si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall'art. 79 del C.C.N.L. del 16/11/2022 che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione;

Visto il comma 6 del medesimo art. 79, ai sensi del quale "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto

dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 23/07/2024 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Accertata la disponibilità dei fondi;

Ravvisata la propria competenza in merito alla sola costituzione del fondo di cui all'art. 79, comma 1 (risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità);

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

### DETERMINA

1. Di assumere quanto in premessa indicato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che, il limite del fondo delle risorse decentrate 2016 di cui al citato art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 (parte stabile più parte variabile) è quantificato in euro 147.156,00;
3. Di quantificare le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità di cui all'art. 79 comma 1 C.C.N.L. 16/11/2022 per l'anno 2024 in euro 155.141,95 al lordo delle successive decurtazioni e delle quote non soggette a limite; l'importo di cui sopra viene dettagliato, seppur determinato in un unico importo, come di seguito indicato:

| C.C.N.L.   | Riferimento    | Descrizione                                                                           | Importo 2024 |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01/04/1999 | Art. 14 – c. 4 | Riduzione 3% lavoro straordinario                                                     | € 401,90     |
| 01/04/1999 | Art. 15 – c. 1 | Lettera A) importi (anno 1999) dei fondi ex art. 31 CCNL 06/07/1995 lett. b) c) d) e) | € 82.691,46  |
|            |                | Lettera G) risorse destinate nel 1998 al pagamento del L.E.D.                         | € 9.740,17   |
|            |                | Lettera H) risorse per indennità di funzione VIII <sup>a</sup> q.f.                   | € 1.549,38   |
|            |                | Lettera J) 0,57% del monte salari 1997 (applicabile dal 2000)                         | € 4.963,60   |
|            |                | Ricalcolo anni 2001-2007 incremento monte salari                                      | € 135,26     |
| 05/10/2001 | Art. 4 – c. 1  | Incremento 1,1% monte salari 1999 (a decorrere dal 2001)                              | € 11.527,07  |

|            |                                      |                                                                                                                                                                                                    |                          |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|            | Art. 4 – c. 2                        | Economie R.I.A.e/o assegni ad personam personale cessato dal 01/01/2000                                                                                                                            | € 6.772,15               |
| 22/01/2004 | Art. 32 – c. 1                       | Incremento 0,62% monte salari 2001                                                                                                                                                                 | € 6.223,32               |
|            | Art. 32 – c. 2                       | Incremento 0,50% monte salari 2001                                                                                                                                                                 | € 5.018,81               |
|            | Art. 32 – c. 7                       | Incremento 0,20% monte salari 2001                                                                                                                                                                 | € 2.007,52               |
| 09/05/2006 | Art. 4 – c. 1                        | Incremento 0,50% monte salari 2003                                                                                                                                                                 | € 5.532,88               |
| 11/04/2008 | Art. 8 – c. 2                        | Incremento 0,60% monte salari 2005                                                                                                                                                                 | € 7.541,83               |
| 21/05/2018 | Art. 67 – c. 2<br>lett.a) e lett. b) | Incremento annuo € 83,20 per dipendente in servizio alla data del 31.12.2015 e incrementi a regime per rideterminazione stipendio (dichiarazione congiunta n. 5)- fuori dal limite                 | € 3.411,20<br>€ 2.546,95 |
|            | Art. 67 – c. 3<br>lett.c)            | R.I.A. del personale cessato dal servizio (importo intero anno successivo alla cessazione)                                                                                                         | € 0,00                   |
| 16/11/2022 | Art. 79 – c. 1<br>lett. b)           | importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018                                                            | € 3.211,00               |
| 16/11/2022 | Art. 79 – c. 1<br>lett. d)           | differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.               | € 1.487,20               |
| 16/11/2022 | Art. 79 – c. 1<br>bis                | Quota corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del fondo, per corrispondere i differenziali di cui all'art. 78 | € 380,25                 |
|            |                                      |                                                                                                                                                                                                    | <b>€ 155.141,95</b>      |

4. Di dare atto che nell'unico importo consolidato di cui all'art. 67 c. 1 primo periodo del C.C.N.L. 21.05.2018, così come indicato nel CCNL 16/11/2022, confluiscono le risorse di cui ai C.C.N.L. 01.04.1999 e 05.01.2001 corrispondenti alle prime otto righe della tabella sopra riportata per complessivi € 117.780,99;

5. Di dare atto che nell'unico importo consolidato di cui all'art. 67 c. 1 secondo periodo del C.C.N.L. 21.05.2018 confluiscono le risorse di cui ai C.C.N.L. 22.01.2004 per complessivi euro 13.249,65 comprensivi delle risorse di cui all'art. 32 c. 7 C.C.N.L. 22.01.2004 pari ad euro 2.007,52 (alte professionalità);

6. Di costituire nell'importo di euro 155.141,95 di cui euro 144.105,35 soggette a limite ed € 11.036,60 non soggette a limite il fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2024;

7. Di dare atto che le somme non soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 pari ad € 11.036,60 risultano così determinate:

|                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Art. 67 c. 2 lett. a) C.C.N.L. 21/05/2018 incremento annuo € 83,20 per dipendente in servizio alla data del 31/12/2015 | € 3.411,20 |
| Art. 67 c. 2 lett. b) C.C.N.L. 21/05/2018 incremento a regime di cui all'art. 64 per rideterminazione stipendio        | € 2.546,95 |
| Art. 79 c. 1 lett. b) C.C.N.L. 16/11/2022 incremento annuo € 84,50 per dipendente in servizio alla data del 31/12/2018 | € 3.211,00 |
| Art. 79 c. 1 lett. d) C.C.N.L. 16/11/2022 incremento a regime di cui all'art.76 per rideterminazione stipendio         | € 1.487,20 |

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Art. 79 c. 1 bis C.C.N.L. 16/11/2022 Quota corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del fondo, per corrispondere i differenziali di cui all'art. 78 | € 380,25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

8. Di dare atto che sulle risorse di parte stabile soggette a vincolo di euro 144.105,35 va operata la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 come modificato dall'articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 e già consolidata nell'importo di euro 5.118,38 secondo quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 20 del 08/05/2015;

9. Di dare atto che, ai fini della determinazione del vincolo complessivo di cui al citato art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 concorrono le retribuzioni di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale;

10. Di dare atto che, ai fini della determinazione del vincolo complessivo di cui al citato art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 concorre altresì il fondo del lavoro straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999 in euro 12.994,80;

11. Di dare atto che alla determinazione delle risorse di cui sopra si è provveduto, ad eccezione di quanto esposto, negli importi consolidati nel corso degli anni precedenti sulla scorta della documentazione agli atti;

12. Di dare atto che gli importi stanziati per risorse variabili per l'anno 2024 verranno individuate dalla Giunta Comunale che ha competenza in merito nel rispetto dei limiti di cui al citato art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017;

13. Di dare atto che le somme di cui al fondo generale delle risorse decentrate risultano debitamente stanziate nel bilancio e vengono impegnate con le modalità previste dall'allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 03/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PARIS LUCA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)